

In riferimento alle proposte di modifica sotto riportate, riguardanti l'articolo 14 del DM 30/2025, si chiede, oltre ai commenti desiderati sul testo, di rappresentare la propria posizione in riferimento alle seguenti domande:

1. Si ritiene utile e congruo un limite minimo di investimento per gli investitori non professionali (pari a 100.000 euro nella proposta), o è preferibile solamente un limite di concentrazione, senza un ticket minimo di ingresso?
2. La nozione di "portafoglio finanziario", come individuata nel comma 2-bis, è ritenuta adeguata in relazione alla finalità rappresentata? Allargare l'ambito della definizione, facendo riferimento a più intermediari o gestori e dando la possibilità al singolo di certificare la propria posizione finanziaria, aumenterebbe la complessità gestionale (anche per il necessario aggiornamento) o sarebbe facilmente gestibile?
3. La previsione di un limite di investimento minimo nell'ambito della gestione di portafogli, pari a 100.000 euro, si ritiene adeguata e sufficiente, anche in questa tipologia di investimento?

ART. 14 DM 5.3.2015, N. 30	PROPOSTA DI REVISIONE
<p style="text-align: center;">FIA italiani riservati</p> <p>1. Il gestore può istituire FIA italiani riservati a investitori professionali in forma aperta o chiusa.</p> <p>2. Il regolamento o lo statuto de FIA italiano riservato può prevedere la partecipazione anche di investitori non professionali. In tal caso, gli investitori non professionali sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo complessivo non inferiore a cinquecentomila euro. Tale partecipazione minima iniziale non è frazionabile. Tali limiti non si applicano nei casi previsti dai commi 3 e 4.</p>	<p style="text-align: center;">FIA italiani riservati</p> <p>1. Il gestore può istituire FIA italiani riservati a investitori professionali in forma aperta o chiusa.</p> <p>2. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato può prevedere la partecipazione anche dei seguenti soggetti:</p> <p>a) investitori non professionali che sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo complessivo non inferiore a cinquecentomila euro. Tale partecipazione minima iniziale non è frazionabile;</p> <p>b) investitori non professionali che: sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro [1] e tale importo iniziale non supera, al momento della sottoscrizione o dell'acquisto, il 10 per cento del proprio portafoglio finanziario; effettuano l'investimento nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. La partecipazione minima iniziale non è frazionabile;</p> <p>c) soggetti abilitati che sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafoglio [3], per</p>

<p>3. I FIA immobiliari riservati possono essere commercializzati a enti pubblici, che non hanno le caratteristiche per essere classificati come clienti professionali pubblici ai sensi del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236, limitatamente al caso in cui la partecipazione di tali soggetti al FIA immobiliare avvenga attraverso il conferimento diretto di beni immobili o di diritti reali immobiliari, ivi compresi i rapporti concessori, per operazioni di valorizzazione del patrimonio pubblico ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111.</p> <p>4. I componenti dell'organo di amministrazione e i dipendenti del gestore possono sottoscrivere quote o azioni di FIA italiani riservati da essi gestiti anche per un importo inferiore a quello indicato al comma 2.</p> <p>5. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato specifica le categorie di investitori alle quali il FIA è riservato.</p> <p>6. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato, oltre a indicare in modo analitico ed esaustivo quanto previsto negli articoli 37, commi 1 e 2, 35-quater e 35-quinquies del TUF, indica:</p> <p>a) la circostanza che il regolamento del fondo non è soggetto all'approvazione della Banca d'Italia;</p> <p>b) la circostanza che non trovano applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia per i FIA non riservati;</p> <p>c) l'obiettivo, il profilo di rischio, lo stile di gestione e le tecniche di investimento del FIA;</p>	<p>conto di investitori non professionali.</p> <p>2-bis. Per portafoglio finanziario [2a] di cui al comma 2 si intende il valore complessivo del portafoglio in strumenti finanziari, inclusi i depositi bancari, e in prodotti di investimento assicurativi, disponibile presso il medesimo intermediario o gestore [2b].</p> <p>2-ter. I limiti di cui al comma 2 non si applicano ai casi previsti dai commi 3 e 4.</p> <p>3. I FIA immobiliari riservati possono essere commercializzati a enti pubblici, che non hanno le caratteristiche per essere classificati come clienti professionali pubblici ai sensi del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236, limitatamente al caso in cui la partecipazione di tali soggetti al FIA immobiliare avvenga attraverso il conferimento diretto di beni immobili o di diritti reali immobiliari, ivi compresi i rapporti concessori, per operazioni di valorizzazione del patrimonio pubblico ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111.</p> <p>4. I componenti dell'organo di amministrazione e i dipendenti del gestore possono sottoscrivere quote o azioni di FIA italiani riservati da essi gestiti anche per importi inferiori a quelli indicati al comma 2.</p> <p>5. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato specifica le categorie di investitori alle quali il FIA è riservato.</p> <p>6. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato, oltre a indicare in modo analitico ed esaustivo quanto previsto negli articoli 37, commi 1 e 2, 35-quater e 35-quinquies del TUF, indica:</p> <p>a) la circostanza che il regolamento del fondo non è soggetto all'approvazione della Banca d'Italia;</p> <p>b) la circostanza che non trovano applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia per i FIA non riservati;</p> <p>c) l'obiettivo, il profilo di rischio, lo stile di gestione e le tecniche di investimento del FIA;</p>
--	--

<p>d) il livello massimo di leva finanziaria del FIA; e) i limiti di investimento del FIA.</p> <p>7. Le quote o le azioni dei FIA italiani riservati non possono essere collocate, rimborsate o rivendute da parte di chi le possiede, direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del TUF, a soggetti diversi da quelli indicati nel regolamento o nello statuto del FIA.</p>	<p>d) il livello massimo di leva finanziaria del FIA; e) i limiti di investimento del FIA.</p> <p>7. Le quote o le azioni dei FIA italiani riservati non possono essere collocate, rimborsate o rivendute da parte di chi le possiede, direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del TUF, a soggetti diversi da quelli indicati nel regolamento o nello statuto del FIA.</p>
--	---